

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO **NOVEMBRE 2024**

Lecco, 21/11/2024

Spett.le clientela  
- Loro sede -

[www.studiodellera.it](http://www.studiodellera.it)

### **FLUSSI D'INGRESSO DI LAVORATORI STRANIERI 2025**

Con la circolare interministeriale n. 9032 del 24 ottobre 2024, i Ministeri del lavoro, dell'interno, dell'agricoltura e del turismo, hanno commentato i Flussi d'ingresso di lavoratori stranieri stagionali e non per l'anno 2025.

Le quote di ingresso 2025 sono così suddivise:

- n. 70.720 quote per lavoro subordinato non stagionale;
- n. 730 quote per lavoro autonomo;
- n. 110.000 quote per lavoro stagionale.

I settori occupazionali per i quali i cittadini di Paesi terzi possono essere ammessi sul territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato non stagionale (modello B2020) sono i seguenti:

- autotrasporto merci per conto terzi;
- edilizia;
- turistico-alberghiero;
- meccanica;
- telecomunicazioni;
- alimentare;
- cantieristica navale;
- trasporto passeggeri con autobus;
- pesca;
- acconciatori;
- elettricisti;
- idraulici.

Sono attribuite 9.500 quote per lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria.

I settori occupazionali per gli accessi per motivi di lavoro subordinato stagionale sono quelli agricolo e turistico alberghiero.



Per l'anno 2025, i datori di lavoro possono presentare come utenti privati fino a un massimo di 3 richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote di cui agli articoli 6 e 7, D.P.C.M. 27 settembre 2023. Tale limite non si applica alle richieste presentate dalle organizzazioni datoriali di categoria di cui all'articolo 24-bis, T.U.I., dai soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell'articolo 1, L. 12/1979, dalle agenzie di somministrazione di lavoro regolarmente iscritte all'Albo informatico delle Agenzie per il lavoro (APL).

Per l'anno 2025, i datori di lavoro, le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, T.U.I., nonché i soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell'articolo 1, L. 12/1979, che intendono presentare richiesta di nulla osta al lavoro, procedono alla precompilazione dei moduli di domanda sul Portale servizi ALI, (<https://portaleservizi.dlci.interno.it/>) gestito dal Ministero dell'interno - dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

La precompilazione è consentita:

- dal 1° al 30 novembre 2024, per i *click day* rispettivamente del 5, 7 e 12 febbraio 2025;
- dal 1° al 31 luglio 2025, limitatamente alle domande relative al *click day* del 1° ottobre 2025, dedicato al lavoro stagionale nel settore turistico-alberghiero.

I controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti saranno effettuati dalle amministrazioni competenti contestualmente all'accesso alla precompilazione. Ove tale verifica abbia esito favorevole, il datore di lavoro/rappresentante legale della società/ente per cui è presentata la richiesta di nulla osta al lavoro, riceverà all'indirizzo pec un codice di attivazione domanda il cui inserimento consentirà l'accesso al modello di domanda di interesse, i cui campi, per facilitare l'utente stesso nella compilazione, risulteranno già parzialmente precompilati.

Le richieste di conversione in studio/lavoro, fuori quota, per le quali non è previsto il *click-day*, non necessitano di una fase autonoma di precompilazione.

I termini per la presentazione delle richieste di nullaosta al lavoro per ingressi di assistenza familiare e socio-sanitaria fuori quota (modello domanda A-bis) entro il limite massimo di 10.000 istanze decorrono dalle ore 9, del giorno 7 febbraio 2025. Tali quote sono previste per lavoratori da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o socio-sanitaria a favore di persone con disabilità o a favore di grandi anziani. Le richieste di assunzione possono essere, altresì, presentate per l'assistenza alla persona del datore di lavoro o del suo coniuge o parente o affine entro il secondo grado e, nei casi individuati dall'articolo 3, comma 3, L. 104/1992, anche del parente entro il terzo grado del datore di lavoro, ancorché non conviventi, residenti in Italia. Non è consentita l'assunzione del coniuge e del parente o affine entro il terzo grado del datore di lavoro. La richiesta di nulla osta al lavoro per l'assunzione, a tempo determinato o indeterminato, deve essere presentata allo sportello unico per l'immigrazione competente per il tramite delle Agenzie per il lavoro (APL) regolarmente iscritte all'Albo informatico e dalle associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico. I lavoratori stranieri assunti per assistenza familiare, ovvero, socio-sanitaria, per i primi 12 mesi di effettiva occupazione, possono esercitare esclusivamente l'attività lavorativa per la quale sono stati assunti. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi 12 mesi del rapporto di lavoro sono soggetti all'autorizzazione preliminare del competente Ispettorato territoriale del lavoro. Allo scadere dei 12 mesi, in caso di offerta di altro contratto di lavoro subordinato a tempo



determinato o indeterminato, è richiesto allo sportello unico per l'immigrazione un nuovo nullaosta, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, T.U.I..

### CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO OMNIBUS

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2024 della L. 143/2024, è stato convertito in legge, con modificazioni, Il D.L. 113/2024, rubricato "Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico", e ribattezzato Decreto Omnibus. Di seguito si riepilogano le disposizioni più interessanti per l'amministrazione del personale.

	Contenuto
<b>Articolo 2-bis</b>	<p><b>Bonus 100 euro lavoratori dipendenti</b></p> <p>In attesa dell'introduzione del regime fiscale sostitutivo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), n. 2.4), L. 111/2023, per il solo 2024 è erogata un'indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:</p> <p>a) il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro. A tal fine, rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dell'articolo 44, comma 1, D.L. 78/2010,</li><li>- dell'articolo 16, d.lgs. 147/2015;</li><li>- dell'articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, D.L. 34/2019, e dell'articolo 5, d.lgs. 209/2023.</li></ul> <p>Il reddito complessivo, inoltre, è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, Tuir;</p> <p>b) il lavoratore ha almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2.</p> <p>c) l'imposta lorda determinata sui redditi di cui all'articolo 49, Tuir, con esclusione delle pensioni di ogni genere e degli assegni a esse equiparati (articolo 49, comma 2, lettera a), Tuir) percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, Tuir.</p> <p>L'indennità, che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente, è rapportata al periodo di lavoro.</p> <p><u>Erogazione dell'indennità</u></p> <p>I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29, D.P.R. 600/1973, riconoscono l'indennità unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli, e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Se l'indennità risulta non spettante, i sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo.</p> <p>I sostituti d'imposta compensano il credito maturato ai sensi del comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17, d.lgs. 241/1997, a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga dell'indennità.</p>



L'indennità è rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente, ed è riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d'imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta. L'indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi è computata nella determinazione del saldo Irpef. Se l'indennità erogata dal sostituto d'imposta non è spettante o è spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione.
---

### **PATENTE A CREDITI PER ACCESSO AI CANTIERI, ULTIME PRECISAZIONI DELL'ISPettorATO DEL LAVORO**

Dal 1° ottobre 2024 è necessario che i lavoratori autonomi o le imprese posseggano la patente a crediti (o abbiano inviato apposita pec all'Ispettorato nazionale del lavoro) per l'accesso ai cantieri mobili o temporanei, ovvero, per l'accesso a qualunque luogo in cui si svolgono lavori edili o di ingegneria civile. In sostanza il documento deve essere posseduto da tutti i soggetti che operano "fisicamente" nei cantieri temporanei o mobili comprese le imprese o i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente alla Comunità Europea. Per i soggetti stabiliti in uno Stato membro il rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese di origine. Per gli altri, non stabiliti in ambito UE, l'accesso è subordinato al possesso di un documento riconosciuto dalla legge italiana che attesta il possesso dei necessari requisiti. Restano esclusi, precisano i tecnici dell'Ispettorato, per espressa previsione normativa, solo i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio, ingegneri, architetti, geometri, etc.) e i possessori di attestazione di qualificazione SOA di cui si dirà meglio più oltre. Dopo la circolare n. 4 del 23 settembre 2024, che ha definito i diversi profili applicativi, l'INL interviene nuovamente con alcune risposte a quesiti e con la nota n. 376 del 7 ottobre 2024.

Nelle *faq* rilasciate il 4 ottobre l'Ispettorato precisa che l'invio tramite pec all'indirizzo [dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it](mailto:dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it) della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva è un adempimento che va effettuato dalle imprese e dai lavoratori autonomi che al 1° ottobre 2024 stiano già operando in cantieri temporanei o mobili. Pertanto, se alla data del 1° ottobre i soggetti interessati non stanno già operando presso alcun cantiere, non sono tenuti all'invio della pec. L'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva non è inoltre necessaria se nella stessa giornata del 1° ottobre – data a partire dalla quale entra in funzione il portale realizzato per il rilascio della patente a crediti – le imprese e i lavoratori autonomi che già operano in cantiere facciano richiesta della patente tramite il medesimo portale. In altri termini, la presenza in cantiere di imprese e lavoratori autonomi deve essere sempre preceduta dall'invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva o dalla richiesta della patente tramite portale, tenendo presente che a partire dal 1° novembre l'operatività in cantiere sarà ammessa esclusivamente per le imprese e i lavoratori autonomi che abbiano fatto richiesta della patente tramite portale.

A proposito dell'utilizzo del portale nella nota n. 376/2024, l'Ispettorato ricorda che la trasmissione della pec non comporta il rilascio della patente essendo necessario, a tal fine, formalizzare l'istanza tramite il servizio *online*. Ne consegue che coloro i quali abbiano inviato esclusivamente l'autocertificazione e non abbiano fatto



istanza sul Portale non potranno operare nei cantieri temporanei e mobili a decorrere dal 1° novembre 2024. Si invita pertanto, per coloro i quali hanno trasmesso la pec, a procedere per tempo onde evitare una eccessiva concentrazione di accessi all'approssimarsi del termine del periodo transitorio durante il quale era sufficiente l'autodichiarazione inviata.

In una successiva risposta, sempre fornita il 4 ottobre, si chiarisce, anche se la medesima indicazione era già contenuta nella circolare INL n. 4/2024, che il Legislatore esclude dall'ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, D.lgs. 36/2023 a prescindere dalla categoria di appartenenza. Nel caso poi un'azienda abbia diverse unità produttive e quindi, eventualmente, siano individuabili diversi datori di lavoro, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 27, D.lgs. 81/2015 si deve intendere riferito all'intera azienda e quindi tutti i datori di lavoro dovranno aver nominato i RSPP e redatto i relativi DVR.

In ultimo viene definitivamente chiarito che la dichiarazione resa dal legale rappresentante o dal lavoratore autonomo si potrà considerare veritiera tenendo conto della sussistenza dei requisiti previsti verificati alla luce della normativa vigente alla data di presentazione dell'istanza per l'ottenimento della patente a crediti. Con ciò evidenziando che non potrà riguarda adempimenti che non sarà possibile ritenere obbligatori o perché non ancora previsti (ad esempio, il nuovo accordo Stato-Regioni, etc.) o perché non richiesti (ad esempio, Documento unico di regolarità fiscale - Durf - non richiesto in quanto l'azienda non rientra nel campo di applicazione dello stesso).

Come succintamente anticipato il documento deve essere posseduto da tutti i soggetti che operano "fisicamente" nei cantieri temporanei o mobili comprese le imprese o i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente alla Comunità Europea. Per i soggetti stabiliti in uno Stato membro il rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese di origine. Per gli altri, non stabiliti in ambito UE, l'accesso è subordinato al possesso di un documento riconosciuto dalla legge italiana che attesta il possesso dei necessari requisiti. Restano esclusi, precisano i tecnici dell'Ispettorato, per espressa previsione normativa, solo i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio, ingegneri, architetti, geometri, etc.) nonché le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III. Va quindi evidenziato che nel campo applicativo della norma rientrano pertanto tutti quei soggetti che operano in cantieri temporanei o mobili, così come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), d.lgs. 81/2008, e quindi non solamente coloro che svolgono lavori edili in senso stretto ma anche, ad esempio, chi svolge lavori strutturali delle linee elettriche e degli impianti elettrici, opere stradali o idrauliche stante proprio quanto indicato nel comma 2, articolo 1, D.M. 132/2024.

### Requisiti e rilascio della patente

Ai fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione alla CCIAA;



- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. 81/2008;
- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-*bis*, commi 5 e 6, D.lgs. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

L'Ispettorato, opportunamente, puntualizza che non tutti i citati requisiti sono evidentemente richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati. A titolo esemplificativo il Documento di valutazione dei rischi (DVR) non è richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori. Con particolare riferimento alla regolarità contributiva (Durc) e fiscale (Durf) la dichiarazione attinge alla circostanza di essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente ai fini del rilascio della relativa certificazione.

Il portale, a regime, viste le diverse categorie di richiedenti e in considerazione delle particolarità delle casistiche, consentirà di indicare anche la “*non obbligatorietà*” o “*l'esenzione giustificata*” di un determinato requisito. Qualora venisse accertato l'assenza di uno o più requisiti inizialmente dichiarati l'Ispettorato potrà emanare un provvedimento di revoca della patente a crediti per un periodo di 12 mesi. Da ciò ne consegue che il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo (ad esempio, assenza di Durc) non potrà incidere sulla sua utilizzabilità.

È opportuno ricordare che, qualora la patente sia richiesta dai soggetti delegati indicati all'articolo 1 della L. 12/1979, essi dovranno munirsi delle dichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante o dal lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti come poc'anzi descritti.

Al rilascio della patente viene attribuito un punteggio di 30 crediti che possono essere incrementati fino alla soglia massima di 100 crediti. La richiesta di ulteriori crediti sarà possibile solo a esito delle integrazioni della piattaforma informatica, di cui l'Ispettorato ne darà notizia sul proprio sito *internet*, unitamente alle modalità operative da seguire. Qualora il richiedente all'atto della domanda sia già in possesso dei crediti addizionali (ad esempio, anzianità attività aziendale) gli stessi saranno attribuiti con retroattivamente.

### **Decurtazione crediti e limite minimo di operatività**

Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi nei casi indicati nell'allegato I-*bis*, D.lgs. 81/2015. Ad esempio, verranno decurtati 10 crediti in caso di malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa o 20 crediti in caso di infortunio mortale in entrambi i casi derivanti dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.



Qualora la patente non sia dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare a operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto. I crediti potranno essere recuperati mediante realizzazione di corsi formativi o di investimenti in materia di salute e sicurezza.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenerVi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.

Cordiali saluti.

**STUDIO DELL'ERA**  
***Studio Dell'Era Consulenti del Lavoro Associati***

